



# COMUNE DI GAMBARA

Provincia di Brescia

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6 DEL 24-01-2019

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU 2019**

L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di Gennaio, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
LORENZETTI FERDINANDO	X		FERRARI GIACOMO	X	
CAVALLI CARLA	X		GIRELLI ALESSANDRA		X
FRIGERIO CESARE	X		STRINGHINI FRANCO		X
MORANDINI DARIO	X		REGHENZI FABRIZIO	X	
SERINA ALESSIA	X		LORENZONI EVA		X
BUCCELLI LUCA	X		BOZZONI ANGELO	X	
DUROSINI FRANCO	X				

Numero totale PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO DOTT.SSA SABINA CANDELA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FERDINANDO LORENZETTI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato

**SINDACO:** “ Passiamo al punto n.6 “**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA IMU.2019.**”- Prego Assessore.”

**L’ASSESSORE FRIGERIO** relaziona in merito al punto in discussione ( allegata Relazione Frigerio)

**SINDACO:** “In pratica abbiamo confermato le stesse TARIFFE. Prego: “

**CONSIGLIERE REGHENZI:** “La stessa cosa che volevo dire io, praticamente sono confermate identiche a quelle degli anni precedenti; quindi niente da dire.”

**Sindaco:** “Bene allora possiamo a votare anche il punto numero 6.”  
Indi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** che l’art. 1, comma 639 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) istituisce l’Imposta unica comunale (IUC), in sostituzione dell’Imposta municipale unica e del tributo sui rifiuti e servizi, a decorrere dal 1.1.2014;

**Osservato** che la predetta nuova imposta si compone di tre distinti prelievi, ossia:

- Imposta municipale propria (IMU)
- Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- Tassa sui rifiuti (TARI)

**Tenuto** conto che l’IMU è disciplinata:

- dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

**Richiamata** la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

1) la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

2) esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

3) la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

4) a riduzione della base imponibile al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Richiamata** la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che all’art. 1 comma 1092 estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori

**Ricordato** inoltre come la legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**Osservato** altresì che il comma 380 dell’art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha

attribuito ai Comuni l'intero gettito dell'imposta in oggetto, escluso quello derivante dai fabbricati di categoria catastale D, assoggettati all'aliquota di base dello 0,76%, e attribuito allo Stato;

**Considerato** inoltre che per i fabbricati di categoria catastale D al Comune spetta il gettito derivante dall'eventuale innalzamento dell'aliquota di base, per la differenza

**Preso atto** che il comma 707 dell'art. 1 della legge n.147/2013, in modifica dell'art. 13 del DL n.201/2011, esclude dall'imposizione IMU con decorrenza 2014 le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliari (escluse le A1/A8/A9) adibite ad abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci, e relative pertinenze;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. Infrastrutture 22.4.2008;
- l'unico immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, al personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, al Corpo nazionale vigili del fuoco, al personale della carriera prefettizia, per il quale non siano richieste le condizioni di dimora abitale e residenza anagrafica;
- l'abitazione coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

**Preso atto** che il comma 708 dell'art. 1 della legge n.147/2013 esenta dall'imposizione IMU, con decorrenza 2014, i fabbricati rurali strumentali;

**Atteso** che, in relazione al disposto del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, l'approvazione delle aliquote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale

**Visti:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Richiamato** il Decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio **2019** del **termine** per l'**approvazione** del **bilancio** di previsione **2019/2021** da parte degli **enti locali**.

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dal comma 37, lettera a) legge n. 205/2017 il quale ha sospeso, per l'anno 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali eccetto la tassa rifiuti;

**Preso atto** che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**Atteso** comunque di confermare anche per l'anno 2019 le vigenti aliquote IMU

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Preso atto** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

a) aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

b) aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

1) detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze , limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Visto** l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote IMU entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 6 in data 25/01/2018, con la quale, per l'anno di imposta 2018, è stato deciso: *l'applicazione dell' IMU nelle misure di seguito riportate:*

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

**Viste:**

1) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

2) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole circa la regolarità tecnico contabile rilasciato ai sensi dell'art. 49 COMMA 1 TUEL D.L.vo 18.08.2000, N.267 dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria rag. Rosaria Pizzini;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti

**DELIBERA**

A) di **confermare** per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

B) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

Indi

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON VOTI favorevoli unanimi** espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti  
**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO RELAZIONE FRIGERIO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
FERDINANDO LORENZETTI

Il Segretario comunale  
DOTT.SSA SABINA CANDELA

---

**[ X ]** Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario comunale  
DOTT.SSA SABINA CANDELA

---



# COMUNE DI GAMBARA

Provincia di Brescia

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2019**

---

## **P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Gambara, 10-01-2019

**Il Responsabile del Servizio**  
*PIZZINI ROSARIA*

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



# COMUNE DI GAMBARA

Provincia di Brescia

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2019**

---

## **P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Gambara, 10-01-2019

**Il Responsabile dell'Area Contabile**  
*PIZZINI ROSARIA*

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



## RELAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO FRIGERIO CESARE

alla delibera di C.C. n. 6 del 24.01.2019

**Oggetto:** IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU.2019.

**Vista** la legge di stabilità 2014, la quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**Tenuto** conto che l'IMU è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011

**Preso atto** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 fissa le seguenti misure di base:

### Aliquote:

- a) aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

### Detrazioni:

1) detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**Si ritiene** necessario confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria vigenti nell'anno 2018 anche per l'anno 2019

Quindi le aliquote sono:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

GAMBARA 24.01.2019

L'Assessore Frigerio Cesare